

CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI

L'anno duemila il mese di il giorno in Palermo, in questa Via Ausonia n. 83, locali I.R.C.A.C., con la presente scrittura privata da valere all'occorrenza quale pubblico strumento

T R A

- l'I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione –Ente Economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00549700821 – con sede in Palermo nella Via Ausonia n. 83, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Antonio Carullo, nato a Catania il 3 Luglio 1941, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 508 del 30 Novembre 2006, che, in estratto, si allega al presente per formarne parte integrante e sostanziale,

COMMITTENTE, da una parte

- e la con sede in Partita I.V.A., C.F. e numero di iscrizione del registro delle imprese di Palermo n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore abilitato alla sottoscrizione del presente contratto dallo statuto sociale,

APPALTATORE , dall'altra

PREMESSO CHE

- è stata indetta trattativa privata con avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data _____, per la fornitura all'IRCAC di un sistema di Protocollo Informatico;
- che, in data _____, ha avuto luogo, la celebrazione della gara presso i locali dell'I.R.C.A.C. alla presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti;
- che, espletate le formalità di gara è stata proclamata aggiudicataria della trattativa privata la ditta _____;
- che l'I.R.C.A.C. ha approvato le risultanze di gara con delibera n. _____

del _____, divenuta esecutiva in data _____;

- Ciò premesso, avendo la _____ prodotto e provato quanto previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'oneri, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto, importo e luogo della fornitura)

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura per la realizzazione di un sistema di protocollo informatico e servizi correlati, così come specificato nell'allegata offerta tecnica che la ditta appaltatrice ha presentato, sulla base del capitolato speciale d'oneri, per la partecipazione alla gara;
2. I locali presso cui dovrà essere realizzato il sistema di protocollo informatico e dovranno essere forniti e installati i prodotti software e le attrezzature e dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione previsti sono quelli della sede dell'I.R.C.A.C. in Via Ausonia 83 – Palermo;
3. La fornitura prevede la consegna "chiavi in mano" e comprende la completa messa in esercizio del sistema di protocollo informatico e dei servizi correlati, di cui nell'offerta tecnica, e di tutte le attrezzature previste in modo da garantirne il perfetto funzionamento;
4. L'importo complessivo della fornitura è pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) al netto di I.V.A.;
5. Tale importo è invariabile e in nessun caso sarà suscettibile di revisione.

ARTICOLO 2

(Norme regolatrici della fornitura e rispetto delle normative tecniche)

1. La fornitura di cui al precedente art. 1 deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:
 - a) dal Bando di gara e dal Capitolato speciale d'oneri e dall'Allegato Tecnico;
 - b) dal DPCM 6 Agosto 1997 n. 452 approvativo del capitolato di cui all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 12 Febbraio 1993 n. 39;
 - c) dal codice civile e da ogni altra disposizione normativa emanata in materia, per

quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

2. In caso di discordanza tra le norme indicate al comma 1, si intende prevalente quella più favorevole all'I.R.C.A.C..
3. Tutte le apparecchiature fornite devono rispettare le varie normative vigenti applicabili con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza elettrica, sull'emissione di radiazioni e sulla rumorosità di cui alla direttiva 90/270/CEE come recepita dal Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i., alle specifiche MPRII TCO ISO9241-3, alle norme tecniche CEI 74-2/EN60950 e IEC 950 e, relativamente ai monitor, al protocollo svedese SWDAC MPR-I MPR-II.
Esse devono, inoltre, rispondere ai requisiti di standardizzazione riconosciuti dall'Amministrazione Regionale e Nazionale. A tal fine tutte le attrezzature hardware devono essere munite di marcatura CE e, ove esistente, certificazione I.M.Q.(Istituto Marchio di Qualità) o di altro ente riconosciuto conforme al Decreto Ministeriale 13 Aprile 1989 e direttive CEE87/308.
4. Per quanto altro non espressamente previsto dal presente capitolato si deve fare riferimento a quanto indicato nell' "Allegato Tecnico".

ARTICOLO 3

(Tempi e modalità della fornitura)

1. L'appaltatore dovrà approntare ed installare i beni, a sua cura e spese, previo trasporto, carico e scarico fino ai locali di installazione che verranno specificatamente indicati dall'I.R.C.A.C., compresa l'eventuale opera di sollevamento e trasporto interno, entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, con onere di montaggio, installazione, posa in opera e smaltimento di quanto dismesso;
2. Le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, dotate di marchio e consegnate negli imballi originali di fabbricazione, che dovranno essere ritirati dopo l'installazione.
L'appaltatore è obbligato a comunicare per iscritto al committente la data di

avvenuta consegna della fornitura e la data di fine delle attività relative alla configurazione e messa in esercizio.

ARTICOLO 4

(Documentazione tecnica)

1. L'appaltatore si impegna a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica originale, secondo quanto previsto nel Capitolato, idonea ad assicurare il funzionamento, l'uso e l'operatività delle procedure software e delle apparecchiature fornite, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure di installazione, autodiagnostica e di utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, etc.);
2. Tutte le attrezzature fornite dovranno rispettare le varie normative vigenti, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza elettrica, sull'emissione di radiazioni e sulla rumorosità.

ARTICOLO 5

(Verifiche e collaudo)

1. La fornitura di cui al presente contratto sarà sottoposta alle verifiche secondo quanto previsto in merito nel capitolato speciale d'oneri;
2. Il collaudo sarà effettuato da apposita Commissione di Collaudo designata dal Legale Rappresentante dell'IRCAC non oltre 90 giorni dalla comunicazione della data di avvenuta installazione e messa in esercizio di tutte le attrezzature, alla presenza del responsabile tecnico della Ditta, che dovrà controfirmare il relativo processo verbale;
3. Sono a carico della Ditta appaltatrice le spese inerenti ad eventuali esami tecnici che l'I.R.C.A.C., a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sui beni oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza con le caratteristiche dichiarate e descritte;
4. Le parti rifiutate dovranno essere sostituite entro 30 (trenta) giorni dal rifiuto a spese e cura dell'appaltatore. In mancanza, l'I.R.C.A.C. ha facoltà di affidare ad

altri la fornitura delle parti rifiutate, con l'applicazione delle penalità previste all'art. 11, comma 1, lett. b del capitolato speciale d'oneri, fatta salva la rivalsa da parte dell'I.R.C.A.C. per il maggiore onere affrontato per la sostituzione;

5. Il trasferimento di proprietà avrà luogo dalla data di accettazione da parte dell'I.R.C.A.C., coincidente con la data di approvazione del certificato di collaudo con esito favorevole.

ARTICOLO 6

(Rischi)

1. Sono a carico della Ditta appaltatrice i rischi di perdita e danni a beni, comunque connessi all'esecuzione della fornitura, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'I.R.C.A.C., fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole;
2. E' fatta salva la responsabilità dell'I.R.C.A.C., anche se le perdite ed i danni di cui al comma precedente fossero ad essa imputabili.

ARTICOLO 7

(Garanzia ed assistenza)

1. La Ditta appaltatrice garantisce la fornitura oggetto del presente contratto per almeno 24 mesi dalla data del collaudo, salvi termini di garanzia maggiore previsti dai produttori. Pertanto, si obbliga, in detto periodo, ad eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino, sostituzione della parte o del tutto che comunque presentassero imperfezioni per qualità di materiali, difetti di costruzione, carenza di funzionamento anche dovuta alla normale utilizzazione, pure se non rilevati all'atto del collaudo e della presa in carico, con le seguenti modalità di servizio:
 - a) gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati da personale che interverrà su richiesta telefonica da parte del personale dell'I.R.C.A.C.;
 - b) gli interventi, da intendersi in numero illimitato, dovranno effettuarsi di norma tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - c) è interamente a carico dell'appaltatore la determinazione della causa del

problema, l'individuazione del guasto e/o dei malfunzionamenti del software, il ripristino della piena funzionalità della singola macchina e/o del Sistema in errore;

- d) l'appaltatore dovrà garantire inoltre la fornitura e l'installazione di tutte le parti di ricambio necessarie che dovranno essere originali e nuove di fabbrica;
- e) tutte le problematiche riscontrate, volte al ripristino delle funzionalità hardware e software delle apparecchiature, dovranno essere risolte entro 48 ore dalla chiamata, calcolate entro l'intervallo lavorativo 08.00-18.00;
- f) qualora si ritenga necessaria la sostituzione definitiva, l'appaltatore deve fornire un'apparecchiatura o la parte, funzionalmente equivalente e di prestazioni non inferiori a quelle dell'attrezzatura ritirata. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovrà essere effettuato a cura e spese dello appaltatore.

ARTICOLO 8

(Prezzo e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo è quello offerto ed aggiudicato risultante dagli atti di gara e non potrà subire alcuna variazione. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dopo l'avvenuto positivo collaudo della fornitura ad insindacabile giudizio del committente entro novanta (90) giorni dall'emissione della fattura;
2. La ditta appaltatrice non potrà pretendere interessi, indennizzi, compensi di sorta a qualsiasi titolo per ritardato pagamento non imputabile al committente.

ARTICOLO 9

(Obblighi e responsabilità dell'appaltatore)

1. L'appaltatore si obbliga:
 - a) ad effettuare la fornitura entro i termini e secondo le prescrizioni tecniche stabiliti dal capitolato speciale d'oneri ed allegato tecnico e nei luoghi indicati dall'I.R.C.A.C.;

- b) ad eseguire, con tempestività ogni adempimento prescritto dall'I.R.C.A.C., conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione della fornitura;
- c) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'I.R.C.A.C. che di terzi, a causa di negligenza, imperizia o imprudenza nell'esecuzione della fornitura oggetto della trattativa;
- d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- e) ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
- f) all'osservanza degli obblighi stabiliti dalle norme di legge e dalle disposizioni comunali, vigenti al momento della stipula o emanate nel corso dei lavori, nonché, specificatamente, per quanto ed ove previsto dalla legge 46/90, sia per quanto riguarda la realizzazione che le documentazioni e certificazioni in essa Legge indicate e previste, esonerando il committente da ogni sanzione e responsabilità. Allo stesso modo e per quanto riguarda i disposti delle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro e con particolare riguardo alle norme imposte dal D. Lgs. 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni esonera totalmente il committente dagli obblighi e dalle responsabilità anche connesse e relative, compreso lo approntamento del piano di sicurezza, dichiarando preliminarmente di adempiere o aver adempiuto alle norme prescrittive come anzi richiamate. Anche in tal senso il legale rappresentante dell'impresa in nome proprio e

nella qualità dichiara di aver preso visione dei luoghi ove i lavori devono essere compiuti, accertando tutte le cause e circostanze che potessero prevedere rischi o, comunque, situazioni di impedimento o di ostacolo. Ciò posto e premesso, si precisa che deve comprendersi nel concetto di lavori appaltati non solo l'esecuzione materiale delle diverse opere, tipologie e categorie, come indicate nell'offerta oggetto del presente contratto, ma anche le opere concorrenti, di informazione e segnaletica, cartellonistica, e quanto altro necessita per iniziare, eseguire e finire il lavoro. Le opere tutte, in ogni caso, devono essere eseguite e consegnate a regola d'arte.

ARTICOLO 10

(Obbligo di riservatezza)

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualsiasi forma acquisite che non siano di pubblico dominio o che siano ritenute dall'I.R.C.A.C. non finalizzate alla pubblica diffusione;
2. La Ditta appaltatrice è tenuta al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

ARTICOLO 11

(Penali)

1. L'appaltatore riconosce al committente il diritto di applicare le seguenti penalità:
 - a) nel caso di ritardo nella consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio delle attrezzature e dei programmi oggetto della fornitura, non dipendente da causa di forza maggiore, sarà applicata una penalità pari al 0,2% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - b) Qualora la Ditta aggiudicataria ritardi oltre i cinque giorni lavorativi nell'eseguire il ripristino di una apparecchiatura e/o un programma mal funzionante, l'I.R.C.A.C., indipendentemente da quanto previsto in precedenza,

ha facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni addebitando alla Ditta aggiudicataria le spese sostenute.

c) L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'I.R.C.A.C. di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

2. Le penali di cui al comma precedente non sono applicabili qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Ditta aggiudicataria, e tale circostanza sia dalla Ditta stessa dimostrata documentalmente e accettata dall'I.R.C.A.C..

ARTICOLO 12

(Risoluzione del contratto)

1. Nei casi di inadempienze dell'appaltatore secondo quanto stabilito ai precedenti art. 9, art. 10 e art. 11, l'I.R.C.A.C. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
2. Il contratto si intenderà risolto a partire dalla data nella quale l'I.R.C.A.C. dovesse contestare per iscritto l'eventuale inadempienza, dichiarando contestualmente di volersi avvalere della facoltà prevista dal presente articolo;
3. In ogni caso, la mancata contestazione delle inadempienze di cui ai precedenti art. 9, art. 10 e art. 11 non costituirà tacita accettazione alla modifica delle previsioni contrattuali;
4. Se, prima del collaudo, la risoluzione del contratto viene dichiarata mentre il committente è in possesso di apparecchiature connesse alla fornitura di cui al presente contratto e queste non siano ritirate dallo appaltatore nel termine assegnato dall'I.R.C.A.C., quest'ultimo è liberato da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dell'appaltatore, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

ARTICOLO 13

(Cessione del contratto)

Resta espressamente esclusa la possibilità per la ditta appaltatrice di cedere a qualsiasi titolo il contratto ed il credito a terzi.

ARTICOLO 14

(Recesso)

L'I.R.C.A.C. può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla fornitura effettuata comprensivo delle spese sostenute. Resta escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 15

(Responsabilità)

L'appaltatore è responsabile nei confronti di terzi e del committente per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'I.R.C.A.C. sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti dello stesso Ente appaltante da terzi danneggiati. L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'I.R.C.A.C. del danno causato da ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogniqualvolta accertato che tale danno si sia verificato in violazione agli obblighi contrattuali o alle direttive impartite dal committente.

ARTICOLO 16

(Controversie)

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento di cui al DPCM 6 Agosto 1997 n. 452 approvativo del capitolato di cui all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 12 Febbraio 1993 n. 39. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra il committente e l'appaltatore è di esclusiva competenza del Foro di Palermo.

Resta esclusa qualsiasi devoluzione ad arbitri di controversie relative sia all'aggiudicazione della trattativa sia al contratto di fornitura.

ARTICOLO 17

(Elezione di domicilio)

Agli effetti del presente contratto il committente elegge domicilio presso la propria sede sita in Palermo, Via Ausonia n. 83. L'appaltatore presso la propria sede in _____

ARTICOLO 18

(Disposizioni di carattere fiscale)

Le spese del presente contratto, le spese di registrazione e gli oneri fiscali in genere sono a carico dell'appaltatore che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

ARTICOLO 19

(Norme finali)

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente contratto di farà riferimento alla normativa vigente al momento della celebrazione della gara ed ai capitolati di gara.

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti approvano specificatamente le clausole contrattuali:

- invariabilità del prezzo e modalità di pagamento;
- limitazione di responsabilità a carico del committente;
- rischi dell'appaltatore;
- responsabilità e obblighi;
- facoltà di recesso anticipato dal contratto;
- deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria;
- divieto di cessione del contratto e del credito.

Palermo lì,

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE